



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Prot: nr.557/PAS.15590.10089.D.10(3)

Roma, 2 DIC. 2005

**Oggetto:** Istituto di vigilanza "Metronotte s.r.l."- Autorizzazione per l'espletamento dei servizi di vigilanza sulle attività di posizionamento e sparo dei prodotti esplosivi.

**ALLA PREFETTURA DI**  
(rif. n.16/C1289/05 – Area I del 7.10.2005)

**BELLUNO**

**ALLA PREFETTURA DI**  
(rif. n.872746/Ist.Vig. Disp.Gen del 3.11.2005)

**FIRENZE**

**E, p.c.**

**AL GABINETTO DEL MINISTRO**  
(rif. n.11011/114(6) del 15.11.05)

**SEDE**

**ALLE PREFETTURE**

**LORO SEDI**

**ALLE QUESTURE**

**LORO SEDI**

Con la nota sopradistinta la Prefettura di Belluno ha trasmesso copia del provvedimento con il quale ha autorizzato l'istituto di vigilanza in oggetto all' "...espletamento dei servizi di vigilanza sulle attività di posizionamento e sparo dei prodotti esplosivi di 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> categoria per uso civile..." in relazione all'art.8 del D.L. 27.7.05 nr.144, "...con la possibilità di poter disporre di tutte le guardie giurate dell'istituto medesimo."

Analogamente, la Prefettura di Firenze, con la nota in riferimento, ha posto il problema della possibilità di rilasciare una specifica autorizzazione prefettizia (sotto forma di iscrizione in licenza) per lo svolgimento delle attività in parola.

Al riguardo si osserva che l'autorizzazione concessa nel caso di specie, pur non esclusa dal cennato decreto, non pare coglierne, tuttavia, gli aspetti salienti che concernono, principalmente, lo speciale impiego delle guardie giurate. Infatti, giova osservare che l'art. 2 del D.M. 15 agosto 2005 - con il quale sono state fissate, in esecuzione del citato D.L. 144/2005, speciali misure di sicurezza per la commercializzazione, il trasporto e l'impiego di esplosivi - prevede che il posizionamento e lo sparo devono svolgersi alla presenza della Forza pubblica, previo versamento delle somme dovute per i servizi a pagamento richiesti da privati, o, in mancanza, sotto la vigilanza di guardie particolari giurate, appositamente istruite, con spese a carico dell'impresa interessata.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

A tal fine la circolare n.557/PAS.12982.D(22) del 29.8.05, stabilisce che le guardie giurate, appositamente istruite nonché consapevoli delle conseguenti responsabilità personali, operino sulla scorta di precise disposizioni di servizio impartite dal Questore o dal funzionario di P.S. delegato, documentando le operazioni mediante un dettagliato verbale, che dovrà essere consegnato senza ritardo alla Questura.

Appare evidente come, nell'ipotesi in esame, la figura centrale sia la guardia giurata e non l'istituto di vigilanza, a cui il D.M. citato, infatti, non reca alcun riferimento: l'ipotesi contemplata dall'art.2 del ricordato D.M. presenta, sotto questo aspetto, evidenti analogie con quella prevista dall'art.51 della legge 16 gennaio 2003, n.3, sulla tutela della salute dei non fumatori, allorché prevede che possono procedere all'accertamento ed alla contestazione delle infrazioni in materia di fumo anche le guardie giurate espressamente adibite a tale servizio.

In tale caso, come in quello della vigilanza sulle attività connesse all'uso di esplosivi, titolare della facoltà non è l'istituto di vigilanza dal quale la guardia giurata dipende, ma la guardia stessa, in virtù dell'espresso incarico conferito dall'avente titolo (il soggetto incaricato della vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo), indipendentemente dal rapporto contrattuale con l'istituto di vigilanza da cui la guardia giurata dipende, o dal rapporto di lavoro, nel caso di servizio di vigilanza svolto a norma dell'art.133 T.U.L.P.S.

Nel caso qui in esame, di vigilanza sulle attività concernenti l'impiego degli esplosivi, più che ad un'autorizzazione di carattere generale all'istituto di vigilanza di offrire sul mercato i servizi in argomento, la norma fa riferimento alla potestà direzionale, di vigilanza e disciplinare del Questore, il quale è qui espressamente chiamato a definire le modalità di espletamento del servizio, anche integrando, a tal fine, il relativo regolamento, ed al quale le guardie giurate direttamente rispondono.

Resta fermo che gli oneri del servizio sono a totale carico delle imprese committenti.

Con la circostanza, si precisa che, in ragione dello speciale vincolo d'impiego e disciplinare di cui si è detto, nulla osta acché il servizio di cui trattasi sia svolto da guardie giurate assunte direttamente dall'impresa interessata o da un consorzio d'impresе, né si rinvengono insuperabili controindicazioni al conferimento della qualità di guardia giurata, sussistendo i presupposti – quando necessario ed ai limitati fini che qui interessano - al direttore o responsabile di cava o altra analoga figura professionale, ritenendosi conforme all'intento della norma la conseguente estensione della responsabilità professionale anche nei confronti dell'autorità di pubblica sicurezza.

Resta inteso che, quale che sia l'ipotesi concretamente applicata (g.p.g. ex art.133 T.U.L.P.S., o dipendente da istituto di vigilanza privata, o riconoscimento della qualità in capo al responsabile di cava per le sole attività di vigilanza ex art. 2 del più volte citato D.M.), dovrà essere approvato dal Questore un apposito "Regolamento di servizio", che dovrà indicare in dettaglio le modalità di svolgimento del servizio, prevedendo, in particolare, che le guardie



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

debbono rigorosamente presenziare alle operazioni svolte, controfirmando il verbale d'impiego degli esplosivi e compilando il verbale della guardia giurata.

Al riguardo, si osserva che il **verbale della guardia giurata** dovrà contenere:

- data, ora e luogo delle operazioni svolte;
- generalità della guardia giurata operante;
- l'identificativo ID del verbale di impiego esplosivi controfirmato dalla guardia giurata;
- le osservazioni attinenti le attività svolte, mettendo in evidenza eventuali anomalie.

A sua volta il **verbale di impiego esplosivi**, da compilarsi a cura del titolare dell'impresa o delegato, dovrà, invece, contenere:

- identificativo ID (prime 4 lettere del codice fiscale del titolare del Nulla Osta acquisto esplosivi, seguite dal giorno, mese e anno -gg/mm/aa/- in cui vengono svolte le operazioni);
- generalità del titolare dell'impresa o suo delegato;
- data, ora e luogo di tutte le operazioni di prelievo dei detonatori e degli esplosivi dal mezzo di trasporto, con l'indicazione, del tipo e marca degli stessi, delle quantità e del posizionamento nei luoghi d'impiego. Si dovranno inoltre evidenziare le operazioni preliminari al brillamento, con la verifica dei collegamenti delle cariche agli esploditori;
- indicazione delle quantità di esplosivo non utilizzato specificando dettagliatamente la tipologia del materiale non impiegato e precisando se lo stesso è stato distrutto in loco o riconsegnato al deposito;
- identità del personale operante e/o presente;
- orario di inizio e fine delle operazioni.

Quest'ultimo **verbale** dovrà essere sottoscritto dal fochino, dal titolare del N.O. acquisto esplosivi o suo delegato, da qualsiasi altra persona presente alle operazioni, nonché dalla guardia giurata.

Tanto si rappresenta quale contributo per le determinazioni di codesti Uffici.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PER  
L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
(Cazzella)  
F.to Cazzella